

PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Garofalo Healthcare S.p.A. in data [●], [su proposta dell'Amministratore Delegato], ai sensi dell'articolo 2391-bis del Codice Civile, del Regolamento CONSOB recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate; pubblicata sul sito internet di Garofalo Healthcare S.p.A. www.garofalohealthcare.com, nella Sezione Governance/Corporate Governance/Procedure.

1. PREMESSA E OBIETTIVI

La presente procedura (la “**Procedura**” o “**Procedura OPC**”) è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Garofalo Healthcare S.p.A. (“**GHC**”, o la “**Società**”) in data [●] [su proposta dell’Amministratore Delegato], previo parere del comitato controllo e rischi della Società in funzione di comitato per le operazioni con parti correlate, e ha l’obiettivo di individuare i principi ai quali la Società si attiene al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate (come di seguito definite) realizzate da GHC, direttamente o per il tramite di società da essa controllate.

L’organo amministrativo della Società (di seguito, il “**Consiglio di Amministrazione**”), tenendo conto delle segnalazioni e delle osservazioni degli altri organi sociali, valuta periodicamente, con cadenza almeno triennale, l’efficacia della Procedura e la necessità e/o l’opportunità di procedere ad una revisione della stessa.

La Società adempie, inoltre, agli obblighi di informazione e trasparenza previsti dalla presente Procedura OPC e dal Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibere n. 17389 del 23 giugno 2010 n. 19925 del 22 marzo 2017 e n. 19974 del 27 aprile 2017 (il “**Regolamento Consob**”), che si aggiungono e non si sostituiscono agli obblighi di informativa previsti dal Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “**TUF**”). Per maggiori informazioni sui principali obblighi informativi ai quali la Società è tenuta ad adempiere si rinvia al successivo articolo 5 (*Obblighi informativi della Società*).

La Procedura OPC è pubblicata sul sito internet della Società www.garofalohealthcare.com, nella Sezione Governance/Corporate Governance/Procedure.

2. DEFINIZIONI

Oltre ai termini definiti nell’ambito della presente Procedura e, salvo ove altrimenti indicato in modo espresso, si riportano di seguito le principali definizioni:

- “**Amministratori Indipendenti**” indica gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina¹ adottato dalla Borsa Italiana S.p.A.; restando inteso che,

¹ Ai sensi dell’articolo 3 del Codice di Autodisciplina, in particolare: il consiglio di amministrazione valuta l’indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative: se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l’emittente o è in grado di esercitare su di esso un’influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un’influenza notevole sull’emittente; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell’emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l’emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l’emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un’influenza notevole; c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell’esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: – con l’emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; – con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l’emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti; d) se

qualora la Società dovesse cessare di aderire al Codice di Autodisciplina, ovvero la Consob dovesse dichiarare che i requisiti di indipendenza ivi previsti non sono almeno equivalenti a quelli individuati ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, si considereranno amministratori indipendenti gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del TUF.

- **“Amministratori non Correlati”** indica gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata OPC e dalle sue parti correlate.
- **“Comitato”** indica il Comitato Parti Correlate della Società, come definito all'articolo 4 della presente Procedura.
- **“Indici di Rilevanza”** indica, ai fini dell'individuazione delle OPC di Maggiore Rilevanza, i seguenti indici:

a) indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'OPC e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione di GHC rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Se le condizioni economiche dell'OPC sono determinate, il controvalore dell'OPC è:

- i. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'OPC, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;

iii. per le OPC di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile. Se le condizioni economiche dell'OPC dipendono, in tutto o in parte, da grandezze non ancora note, il controvalore dell'OPC è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;

b) indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'OPC e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da GHC; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'OPC.

Per le OPC di acquisizione o cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale dell'attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le OPC di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria; e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

- i. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'OPC maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
 - ii. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.
- Per le OPC di acquisizione e cessione di attività diverse dalle partecipazioni sociali, il valore del numeratore è:
- iii. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività a seguito dell'operazione;
 - iv. in caso di cessioni, il valore contabile attribuito all'attività prima dell'operazione;
- c) indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da GHC; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività inerenti alla società o al ramo di azienda acquisiti.
- **“Operazioni con Parti Correlate” o “OPC”**: indica qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, ivi incluse:
 - a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
 - b) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche (salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento Consob e salve le esenzioni di cui al successivo articolo 4.7).

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le OPC:

- i. gli atti di disposizione, anche a titolo gratuito, di beni mobili e immobili;
- ii. le operazioni relative a locazioni ed affitti di rami d'azienda di spazi commerciali;
- iii. le prestazioni di lavori, servizi e forniture;
- iv. la concessione o l'ottenimento di finanziamenti e garanzie;
- v. ogni altro atto avente ad oggetto diritti a contenuto patrimoniale.

Ai fini dell'individuazione delle OPC ai sensi della presente Procedura, gli organi coinvolti nell'esame e approvazione delle operazioni e gli organi ai quali è attribuita la vigilanza sull'osservanza della Procedura OPC, ciascuno per quanto di propria competenza, privilegiano la considerazione della sostanza del rapporto e non semplicemente la forma giuridica dello stesso.

- **“Operazioni di Importo Esiguo” o “OPC di Importo Esiguo”** indica le OPC che, abbiano un valore, cumulato su base annua, non superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) qualora la Parte Correlata sia una persona fisica ovvero un valore, cumulato su base annua, non superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) qualora la Parte Correlata sia un soggetto diverso da una persona fisica.
- **“Operazioni di Maggior Rilevanza” o “OPC di Maggior Rilevanza”** indica le seguenti OPC:
 - a) le OPC per cui almeno uno degli Indici di Rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, resulti superiore al 5%;
 - b) le OPC con la società controllante quotata (ove ve ne sia una), o con soggetti a quest'ultima correlate che risultino a loro volta correlati anche a GHC, qualora almeno uno degli Indici di Rilevanza resulti superiore a 2,5%;

c) le OPC che possano incidere sull'autonomia gestionale della Società (ivi incluse quelle aventi ad oggetto attività immateriali), o che, comunque, riguardino attività o beni di rilevanza strategica per la Società, qualora almeno uno degli Indici di Rilevanza sia superiore al 2,5%. La valutazione relativa alla rilevanza strategica di determinati beni o attività della Società è affidata, in via inderogabile, al Consiglio di Amministrazione, che delibera a tal riguardo, volta per volta, su iniziativa anche di uno solo dei suoi membri, ovvero su richiesta del collegio sindacale.

- **“Operazioni di Minore Rilevanza” o “OPC di Minore Rilevanza”** indica tutte le OPC diverse dalle OPC di Maggiore Rilevanza e dalle OPC di Importo Esiguo.
- **“Operazioni Ordinarie”** indica le OPC che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria. Ai fini della presente Procedura: per “attività operativa” si intende l'insieme delle principali attività generatrici di ricavi della Società e tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come “di investimento” o “finanziarie”. L'“attività finanziaria” per poter essere considerata “ordinaria” deve essere accessoria allo svolgimento dell'attività operativa (es. non potranno considerarsi OPC Ordinarie i finanziamenti ottenuti per il compimento di operazioni non appartenenti all'attività operativa in quanto connessi all'attività di investimento).

Al fine di valutare se un'operazione rientri nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o dell'attività finanziaria ad essa connessa, la Società adotta i seguenti criteri generali:

- oggetto dell'operazione.* L'estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività tipicamente svolta dalla Società costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non ordinarietà;
 - ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della Società.* La ripetizione regolare di un'operazione da parte della Società rappresenta un indice significativo della sua appartenenza all'attività ordinaria, in assenza di altri indici di segno contrario;
 - dimensione dell'operazione.* Un'operazione che rientra nell'attività operativa della Società potrebbe non rientrare nell'ordinario esercizio di tale attività in quanto di dimensioni particolarmente significative;
 - termini e condizioni contrattuali.* In particolare, si considerano di norma non rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa le operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo non monetario, anche se oggetto di perizie da parte di terzi. Analogamente, clausole contrattuali che si discostino dagli usi e dalle prassi negoziali possono rappresentare un indice significativo di non ordinarietà;
 - natura della controparte.* Nell'ambito delle OPC è possibile individuare un sottoinsieme di operazioni che non rientrano nell'esercizio ordinario dell'attività operativa (o della connessa attività finanziaria) in quanto effettuate con una controparte che presenta caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta (si pensi, a mero titolo di esempio, al caso di una società che ceda un bene strumentale, classificato come attività non corrente posseduta per la vendita, ad una società controllata da un amministratore che non svolga attività nel settore in cui tale bene è utilizzato o che sia palesemente priva di un'organizzazione idonea ad impiegare tale bene).
- **“Parte Correlata”** indica un soggetto che:

- a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - controlla la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima;
 - esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti;
 - b) è una società collegata della Società;
 - c) è una joint venture in cui la Società è una partecipante;
 - d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante;
 - e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
 - f) è un’entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;
 - g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.
- **“Regolamento Emittenti”** indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato.
 - **“Soci non Correlati”** indica i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione, sia alla Società.

Nella presente Procedura OPC, tutte le parole e/o espressioni non specificatamente definite e rilevanti ai fini dell’individuazione delle Parti Correlate o delle OPC o delle definizioni funzionali all’applicazione della stessa hanno il medesimo significato di quello attribuito loro ai sensi del Regolamento Consob.

3. RIFERIMENTI E DOCUMENTI COLLEGATI

| | |
|---------------------|--|
| Riferimenti interni | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Codice Etico Aziendale</i> • <i>Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01</i> • <i>Struttura Organizzativa</i> |
| Riferimenti esterni | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Codice Civile</i> • <i>Testo Unico della Finanza (TUF) – Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni;</i> • <i>Regolamento Consob “Parti Correlate” (Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibere n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 19925 del 22 marzo 2017 e n. 19974 del 27 aprile 2017)</i> • <i>Codice di Autodisciplina delle società quotate - adottato da Borsa Italiana</i> • <i>Comunicazioni Consob DEM/10078683 del 24 settembre 2010 e DEM/10094530 del 15 novembre 2010</i> |

4. DESCRIZIONE DEL PROCESSO

4.1 Principali soggetti coinvolti nel processo

a) Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito al comitato controllo e rischi della Società nominato ai sensi dell'articolo 7 del Codice di Autodisciplina, con efficacia sospensivamente condizionata al primo giorno in cui le azioni saranno negoziate sul MTA – Segmento STAR (ove ne ricorrano i presupposti), le funzioni di comitato per le Operazioni con Parti Correlate (di seguito il “**Comitato**”), come di seguito descritte. Il Comitato è composto da tre Amministratori Indipendenti, non esecutivi. Con riferimento a ciascuna Operazione con Parti Correlate i componenti del Comitato devono altresì essere Amministratori Non Correlati.

Oltre a quanto di seguito indicato con riferimento specifico alle OPC di Maggiore Rilevanza ed alle OPC di Minore Rilevanza, il Comitato ha, in particolare, il compito di:

- i. esprimere un parere preventivo sulla Procedura OPC e su ogni eventuale modifica della stessa, nonché sulle proposte da sottoporre all'assemblea in merito ad eventuali modifiche statutarie individuate come necessarie dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della definizione della Procedura OPC;
- ii. esprimere un parere motivato e vincolante per le OPC di Maggiore Rilevanza;
- iii. esprimere un parere motivato non vincolante per le OPC di Minore Rilevanza.

Il Comitato ha facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta [con limiti di spesa per le OPC di Minore Rilevanza di massimo Euro [*] e senza limiti di spesa per le OPC di Maggiore Rilevanza]. Nella scelta degli esperti il Comitato ricorrerà a soggetti dotati di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie oggetto di interesse, di cui accerta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

Qualora gli amministratori facenti parte del Comitato, o anche solo alcuni di essi, non possano essere considerati Amministratori non Correlati in occasione di singole OPC di Maggiore Rilevanza o OPC di Minore Rilevanza, a tutela della correttezza sostanziale della OPC il motivato parere favorevole dovrà essere rilasciato dall'Amministratore Indipendente o dagli Amministratori Indipendenti Non Correlati eventualmente presenti o, in loro assenza, dal Collegio Sindacale, a condizione che la maggioranza dei membri dello stesso non siano Parti Correlate rispetto alla specifica OPC. È fatta salva la facoltà di nominare un esperto indipendente da individuare tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

b) Direttore Affari Legali e Societari

Il Direttore Affari Legali e Societari di GHC è il soggetto responsabile:

- i. della mappatura delle Parti Correlate unitamente alle altre funzioni e direzioni della Società; e
- ii. di predisporre e mantenere aggiornato - sulla base delle informazioni allo stesso fornite dagli Amministratori, dai sindaci, dai responsabili delle altre funzioni e direzioni di GHC, dai dirigenti con responsabilità strategiche della società controllante di GHC e dai soggetti che, direttamente o

indirettamente, attraverso uno o più intermediari, controllano, anche congiuntamente con altri soggetti, la Società, ne sono controllati o sono con essa sottoposti a comune controllo, ovvero detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima - un registro di tutte le Parti Correlate della Società (il “**Registro Parti Correlate**”), nel quale sono indicate le seguenti informazioni:

- nome e cognome/ragione sociale/denominazione della Parte Correlata;
- natura del rapporto di correlazione.

4.2 Mappatura delle Parti Correlate – Istituzione e mantenimento del Registro Parti Correlate

- a) Sulla base delle informazioni e della documentazione a disposizione della Società il Direttore Affari Legali e Societari, unitamente e con il supporto delle altre funzioni e direzioni di GHC, predispone la mappatura delle Parti Correlate della Società. Tale mappatura è riportata nel Registro Parti Correlate predisposto dal Direttore Affari Legali e Societari e messo a disposizione su supporto informatico (i) di tutte le funzioni e direzioni della Società e (ii) di tutte le società controllate da GHC.
- b) Ai fini della suddetta mappatura, i soggetti di seguito indicati:
 - i. gli Amministratori, i sindaci, i responsabili delle altre funzioni e direzioni della Società;
 - ii. i dirigenti con responsabilità strategiche della controllante di GHC e delle società controllate da GHC;
 - iii. i soggetti che, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, controllano, anche congiuntamente con altri soggetti, GHC, ne sono controllati o sono con essa sottoposti a comune controllo, ovvero detengono una partecipazione in GHC tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima, hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al Direttore degli Affari Legali e Societari ogni informazione utile a consentire la corretta valutazione circa la loro classificazione come Parti Correlate e circa l'individuazione di altri soggetti qualificabili come Parti Correlate in virtù di legami di varia natura con essi e/o di informazioni in loro possesso.
- c) La rilevazione della Parte Correlata viene effettuata attraverso un'autocertificazione, mediante la quale il relativo soggetto dichiara sotto la propria responsabilità di essere o non essere una Parte Correlata della Società.
- d) Qualsivoglia variazione in corso d'anno delle informazioni e/o dei dati trasmessi sarà tempestivamente comunicata per iscritto al Direttore degli Affari Legali e Societari dai soggetti indicati nel paragrafo (b) che precede entro 7 (sette) giorni dalla data in cui il soggetto sia venuto a conoscenza della relativa variazione.
- e) Il Direttore Affari Legali e Societari, con frequenza almeno semestrale ed ogni qual volta sia necessario in base alle informazioni ricevute, richiede ai soggetti indicati nel paragrafo (b) che precede:
 - i. se persone fisiche, di fornire o confermare, ove già rese, le informazioni relative:
 - a. ad esse stesse, ai rispettivi stretti familiari, alle entità controllate direttamente o indirettamente da esse o dai relativi stretti familiari;
 - b. alle entità sulle quali esse o i relativi stretti familiari esercitano il controllo congiunto ovvero un'influenza notevole;
 - ii. se persone giuridiche, di fornire o confermare, ove già rese, le informazioni relative:

- a. ad esse stesse ed ai loro controllanti diretti o indiretti, alle entità controllate direttamente o indirettamente;
- b. ai relativi dirigenti con responsabilità strategiche, nonché agli stretti familiari di quest'ultimi e alle società dai medesimi direttamente o indirettamente controllate, nonché alle entità sulle quali esercitano il controllo congiunto ovvero un'influenza notevole.
- iii. se dirigenti con responsabilità strategiche, di fornire o confermare, ove già rese, le suddette informazioni in quanto applicabili.

Le informazioni sono così raccolte dal Direttore Affari Legali e Societari con il supporto delle altre funzioni e direzioni di GHC ed inserite nell'ambito del Registro Parti Correlate.

- f) Il Registro Parti Correlate è aggiornato con frequenza almeno semestrale ed ogni qual volta sia necessario in base alle informazioni ricevute. Di tale aggiornamento viene data informativa dal Direttore Affari Legali e Societari a tutte le funzioni e direzioni della Società e alle società controllate da GHC e copia del Registro Parti Correlate aggiornato viene messo a disposizione delle stesse su supporto informatico.
- g) Il Comitato provvede a risolvere i casi in cui l'individuazione di una Parte Correlata risulti controversa in base alla relativa definizione contenuta nel precedente articolo 3 (Definizioni).
- h) Le società controllate e collegate di GHC hanno la responsabilità di fornire informativa alla Società con riferimento alle OPC da esse concluse. Nel caso in cui la Società, ai sensi del seguente articolo 5.5 (*Operazioni di società controllate*), esamini preventivamente o approvi, con qualsiasi modalità e indipendentemente da una delibera espressa, operazioni poste in essere da società controllate da GHC con Parti Correlate della GHC, tali società controllate dovranno preventivamente fornire alla Società ogni informazione in merito.
- i) Nei casi in cui la Società debba predisporre e pubblicare un documento informativo redatto in conformità al TUF o/e al Regolamento Consob il Consiglio di Amministrazione trasmetterà tempestivamente al Direttore degli Affari Legali e Societari tutte le informazioni e/o i documenti necessari affinché vengano rispettati gli adempimenti richiesti dalla normativa applicabile.
- j) Qualora la Società non abbia conoscenza della qualifica di Parte Correlata di una controparte e siano stati omessi gli obblighi informativi previsti, il soggetto che abbia omesso tale informativa sarà ritenuto responsabile di ogni danno, patrimoniale e non patrimoniale, anche conseguente a provvedimenti delle autorità competenti derivante alla Società dal compimento della OPC in violazione della presente Procedura.

4.3 Identificazione delle OPC per soglie di rilevanza

- a) Prima del compimento di ogni OPC, ovvero prima dell'assunzione di ogni impegno, la funzione/direzione responsabile dell'operazione ha la responsabilità di valutare, sulla base delle informazioni disponibili, se la controparte è una Parte Correlata e, in caso positivo, comunicare senza indugio al Direttore degli Affari Legali e Societari tutte le informazioni relative all'operazione quali, a titolo meramente esemplificativo, il nome della controparte, la descrizione dell'operazione e le condizioni della stessa.

Il Direttore degli Affari Legali e Societari accerta, con il supporto delle altre funzioni e direzioni della Società, se l'operazione:

- i. è una OPC;
- ii. rientra in uno dei casi di esclusione previsti dal Regolamento Consob e/o dalla presente Procedura;
- iii. è in attuazione di una delibera-quadro; e
- iv. si qualifica come Operazione di Maggiore Rilevanza oppure Operazione di Minore Rilevanza.

L'Amministratore Delegato, su proposta del Direttore degli Affari Legali e Societari e/o del Direttore Amministrazione e Finanza, identifica le OPC Ordinarie concluse a "condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard", come descritte nel successivo paragrafo 4.7 della presente Procedura.

Il Direttore degli Affari Legali e Societari svolge un ruolo di coordinamento tra il Comitato chiamato ad esprimere un motivato parere sull'operazione e il Consiglio di Amministrazione, nonché un ruolo di supporto al Consiglio di Amministrazione per la corretta rilevazione, identificazione e gestione procedurale delle OPC.

- b) Il Consiglio di Amministrazione procede alla valutazione dell'OPC sulla base di quanto segue:
 - i. qualora si riscontrassero OPC di Minore Rilevanza verrà valutata la loro cumulabilità. In particolare, qualora nel corso dell'esercizio la Società abbia concluso con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a questa ultima, sia alla Società stessa, più OPC di Minore Rilevanza verrà determinato se tali OPC siano omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario. Nel caso in cui per qualsiasi ragione le OPC si considerassero cumulabili ai sensi dell'articolo 4.6 (*Meccanismo della cumulabilità delle operazioni*) che segue la rilevanza di esse dovrà essere determinata sommando il valore di ciascuna OPC ottenuto applicando ciascun Indice di Rilevanza e, ove in applicazione anche di uno solo degli Indici di Rilevanza le OPC cumulativamente considerate eccedano la soglia di rilevanza di cui alla definizione di "OPC di Maggiore Rilevanza", le stesse dovranno essere oggetto di un unico documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Consob;
 - ii. ai fini della cumulabilità rileveranno anche le operazioni compiute da società controllate da GHC, mentre non si considereranno le operazioni eventualmente escluse ai sensi del Regolamento Consob e/o della presente Procedura.

4.4 Istruttoria e approvazione delle OPC

a) Procedura per le OPC di Maggiore Rilevanza

La competenza a deliberare in merito alle OPC di Maggiore Rilevanza spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, che delibera all'esito di un esame approfondito delle operazioni e dei loro elementi caratteristici. Tale esame deve essere supportato dalla documentazione necessaria al fine di illustrare le ragioni delle relative OPC, la relativa convenienza, nonché la correttezza sostanziale delle condizioni alle quali le stesse OPC sono concluse.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle OPC di Maggiore Rilevanza previo motivato parere favorevole del Comitato, composto esclusivamente da Amministratori Non Correlati. Qualora gli amministratori facenti parte del Comitato, o anche solo alcuni di essi, non possano essere considerati Amministratori non Correlati in occasione di singole OPC di Maggiore Rilevanza si applica quanto previsto al precedente paragrafo 4.1. della presente Procedura. Il parere del Comitato dovrà avere ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'operazione, la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni,

ma non potrà esprimere alcun giudizio in merito ad aspetti ulteriori e, in particolare, alle scelte di gestione attribuite esclusivamente al potere discrezionale degli amministratori esecutivi.

I componenti del Comitato si riuniranno in sede collegiale e si consulteranno al fine di condividere e confrontare le proprie opinioni. All'esito di tale consultazione i componenti del Comitato saranno chiamati a votare in linea con le disposizioni previste in un apposito regolamento che lo stesso Comitato avrà cura di approvare nella prima riunione utile successiva alla sua costituzione. Il Comitato è coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

In occasione di OPC di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche mediante società controllate da GHC, la Società predispone un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento Consob stesso. La Società predispone il medesimo documento informativo nel caso indicato nell'articolo 4.3(b) che precede, restando inteso che in questa ultima ipotesi la Società predisporrà un unico documento informativo per tutte le OPC oggetto di cumulo.

b) Procedura per le OPC di Minore Rilevanza

L'approvazione delle OPC di Minore Rilevanza spetta agli organi delegati (di seguito "**Delegati**") che, a seconda dei casi, risultino competenti in relazione alla specifica OPC di Minore Rilevanza sulla base delle attribuzioni loro conferite in virtù della delibera consiliare di nomina quale organo delegato della Società. I Delegati possono sempre sottoporre all'approvazione collegiale del Consiglio di Amministrazione le OPC di Minore Rilevanza rispetto alle quali risulterebbero competenti.

In ogni caso le OPC di Minore Rilevanza sono approvate previo parere non vincolante del Comitato composto da Amministratori Non Correlati, da assumersi, *mutatis mutandis*, in conformità con le modalità ed alle condizioni sopra indicate in relazione alla procedura per le OPC di Maggiore Rilevanza. Qualora gli amministratori facenti parte del Comitato, o anche solo alcuni di essi, non possano essere considerati Amministratori non Correlati in occasione di singole OPC di Minore Rilevanza si applica quanto previsto al precedente paragrafo 4.1. della presente Procedura.

I Delegati o, a seconda dei casi, il Consiglio di Amministrazione con periodicità almeno trimestrale riferiscono in merito all'esecuzione delle OPC di Minore Rilevanza e forniscono tutta la documentazione necessaria ad una chiara rappresentazione delle OPC stesse, dell'interesse della Società al loro compimento, della convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, al Consiglio di Amministrazione (nel caso in cui siano state approvate dai Delegati), al Collegio Sindacale e al Comitato in merito all'esecuzione delle OPC di Minore Rilevanza.

Qualora il Comitato abbia rilasciato un parere negativo sulle OPC di Minore Rilevanza, la Società, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, dovrà mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti un documento informativo contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle OPC di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento nonostante il suddetto parere negativo, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere del Comitato è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.

c) Procedura per le OPC di competenza assembleare

Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di statuto, le OPC siano di competenza dell'assemblea dei soci o debbano essere autorizzate da quest'ultima, nella fase delle trattative, nella fase dell'istruttoria e nella fase dell'approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea si applica la procedura sopra menzionata per le OPC di Maggiore Rilevanza o per le OPC di Minore Rilevanza (a seconda del caso).

d) Procedura semplificata applicabile a GHC in quanto e finchè sia qualificata come società di recente quotazione

In deroga a quanto sopra indicato, alle OPC di Maggiore Rilevanza realizzate nel periodo compreso tra la data di inizio delle negoziazioni delle azioni di GHC e la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello di quotazione si applicherà la procedura indicata per le OPC di Minore Rilevanza.

e) Procedura semplificata qualora GHC sia qualificata come società di minori dimensioni

Nel caso in cui in qualsiasi momento dal bilancio consolidato approvato da GHC dovesse risultare che né l'attivo patrimoniale, né i ricavi della Società superino l'importo di Euro 500.000.000,00, negli esercizi successivi GHC applicherà, anche per OPC di Maggiore Rilevanza, la procedura indicata per le OPC di Minore Rilevanza, salvo in ogni caso l'obbligo di redigere un documento informativo per ciascuna OPC di Maggiore Rilevanza ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Consob.

Ove, per due esercizi consecutivi, anche uno solo dei due parametri indicati nel paragrafo precedente non sia soddisfatto la Società tornerà ad applicare alle OPC di Maggiore Rilevanza la procedura per le OPC di Maggiore Rilevanza indicata nel precedente articolo 4.4(a) della presente Procedura.

4.5 Operazioni di società controllate

La Società fornisce tempestivamente alle sue controllate tutte le informazioni necessarie a consentire l'identificazione delle Parti Correlate.

Nel caso in cui le società controllate da GHC, che siano soggette all'attività di direzione e coordinamento della stessa GHC, intendano porre in essere una OPC di Maggiore Rilevanza tali operazioni potranno essere realizzate previo assenso del Consiglio di Amministrazione di GHC.

Nel caso in cui la Società esamini preventivamente o approvi, con qualsiasi modalità e indipendentemente da una delibera espressa, operazioni poste in essere da società controllate da GHC con Parti Correlate a GHC si applicano in quanto compatibili le previsioni contenute nell'articolo 4.4 che precede.

4.6 Meccanismo della cumulabilità delle operazioni

Il Direttore Affari Legali e Societari mantiene traccia di tutte le operazioni considerate OPC di Minore Rilevanza, allo scopo di monitorare se tali operazioni aggregate ad altre possano determinare il superamento delle soglie di rilevanza.

Le OPC di Minore Rilevanza concluse nel corso di un unico esercizio, anche se concluse da società controllate da GHC, se cumulativamente considerate (sommate) superino la soglia stabilita per le OPC di Maggiore Rilevanza, saranno oggetto di un documento informativo contenente informazioni su tutte le OPC considerate ai fini del cumulo, redatto ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Consob.

Sono cumulabili le operazioni concluse nel corso dell'esercizio:

- i. con una stessa Parte Correlata;
- ii. con soggetti correlati sia a tale Parte Correlata sia alla Società, ove tra loro omogenee; o
- iii. realizzate in esecuzione di un disegno unitario.

Nei casi di superamento della soglia di rilevanza determinato dal cumulo di operazioni, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dall'approvazione dell'operazione che ha determinato il superamento della soglia di rilevanza. Il documento informativo conterrà le operazioni, anche su base aggregata, considerate ai fini del cumulo.

Qualora l'operazione che ha determinato il superamento della soglia di rilevanza sia stata conclusa da una società controllata da GHC, il documento informativo è messo a disposizione entro 15 giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione.

4.7 Casi di esclusione

- a) In aggiunta ai casi per i quali il Regolamento Consob prevede l'esclusione dell'applicazione della relativa disciplina, la Società si avvale della facoltà di individuare ulteriori casi di esclusione in conformità con quanto previsto dal Regolamento Consob. In particolare, la presente Procedura OPC non trova applicazione, nei limiti di quanto concesso dal Regolamento Consob, nei seguenti casi:
 - i. le OPC di Importo Esiguo;
 - ii. i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive;
 - iii. le deliberazioni (diverse da quelle che sono già escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento Consob, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 dello stesso) in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - a. la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - b. nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti;
 - c. sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - d. la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
 - iv. le OPC Ordinarie siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fatti salvi gli obblighi di cui al successivo paragrafo (b); resta inteso che per "**condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard**" si intendono le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società, ovvero le società da essa direttamente e/o indirettamente controllate, sia obbligato per legge a contrarre un determinato corrispettivo;
 - v. le OPC con o tra società controllate, anche congiuntamente, da GHC, nonché le OPC con società collegate, purché nelle società controllate o collegate controparti dell'OPC non vi

siano interessi qualificati come significativi ai sensi del successivo paragrafo (c) di altre Parti Correlate della Società;

- vi. le OPC urgenti, in conformità alle previsioni di cui al successivo paragrafo (d), nonché dello Statuto della Società, fermi restando gli obblighi informativi previsti dall'articolo 5 del Regolamento Consob.

Ai fini dell'esenzione di cui al punto (iv) che precede l'identificazione delle OPC Ordinarie concluse a "condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard" è rimessa alla valutazione dell'Amministratore Delegato, su proposta del Direttore degli Affari Legali e Societari e/o del Direttore Amministrazione e Finanza.

- b) In relazione alle OPC Ordinarie che superino le soglie di rilevanza la Società adempie ai seguenti obblighi informativi:
 - i. comunica alla Consob la controparte, l'oggetto e il corrispettivo della/e OPC che hanno beneficiato dell'esenzione, il tutto entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione, o dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso, o dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea;
 - ii. indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento Consob, quali tra le OPC soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esenzione prevista al paragrafo (a) punto (iv) che precede.
- c) Ai fini dell'esenzione di cui al paragrafo (a), punto (v) che precede (i.e., operazioni con o tra società controllate), si considerano significativi:
 - i. gli interessi per i quali possa essere individuato, ai sensi del paragrafo (a) (i) che precede, un valore economico dell'OPC superiore alla soglia di esiguità individuata nella definizione di "OPC di Importo Esiguo";
 - ii. gli interessi sussistenti nel caso di condivisione di uno o più dirigenti con responsabilità strategiche, qualora tali dirigenti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o di remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate da, o collegate a, GHC, con le quali l'operazione è posta in essere;
 - iii. gli interessi del soggetto che controlla la Società, laddove la partecipazione da esso detenuta, anche indirettamente, nella società controparte dell'OPC, controllata da, o collegata a GHC abbia un peso effettivo superiore a quello della partecipazione che lo stesso detiene nella Società;
 - iv. gli interessi come valutati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione della Società con riferimento ad ogni singola eventuale OPC, qualunque sia il valore economico individuabile nella relativa OPC.
- d) Nel caso in cui, ove espressamente consentito dallo Statuto, la Società intenda avvalersi dell'esenzione di cui al paragrafo (a) punto (vi) che precede (i.e., le OPC urgenti), la stessa dovrà porre in essere i seguenti adempimenti:

(A) OPC non di competenza dell'assemblea, né oggetto di autorizzazione da parte dell'assemblea:

- i. qualora l'OPC da compiere ricada nelle competenze di un organo delegato, il presidente del Consiglio di Amministrazione ed il lead independent director, ove nominato, devono essere informati delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
- ii. le OPC devono essere successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante adottata dalla prima assemblea ordinaria utile;
- iii. l'organo che convoca l'assemblea tenuta a deliberare ai sensi del precedente punto (ii) deve predisporre una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- iv. l'organo di controllo deve riferire all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- v. la relazione e le valutazioni di cui ai punti (iii) e (iv) che precedono devono essere messe a disposizione del pubblico, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea di cui al punto (ii) che precede, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento Consob;
- vi. entro il giorno successivo a quello dell'assemblea di cui al punto (ii) che precede dovranno essere messe a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati.

(B) OPC di competenza dell'assemblea, o che devono essere oggetto di autorizzazione da parte dell'assemblea:

- i. l'organo tenuto a convocare l'assemblea dovrà predisporre una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- ii. l'organo di controllo riferirà all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- iii. la relazione e le valutazioni di cui ai punti (i) e (ii) che precedono saranno messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere altresì contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento Consob;
- iv. se le valutazioni del Collegio Sindacale sono positive, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea saranno messe a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati;
- v. nel caso in cui le valutazioni del Collegio Sindacale siano negative l'Assemblea delibererà, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'Assemblea, sempre che gli stessi rappresentino, al momento della votazione, almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale con diritto di voto della Società.

In tale fattispecie sub (B) rientrano i casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendali, per tali intendendosi, a titolo esemplificativo:

- i. casi di perdite rilevanti ai sensi degli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile;

- ii. situazioni in cui la Società è soggetta a procedure concorsuali o situazioni in cui sussistono incertezze sulla continuità aziendale espresse dalla Società o dal suo revisore;
- iii. situazioni di sofferenza finanziaria destinate prevedibilmente a sfociare in tempi brevi in una diminuzione del capitale rilevante ai sensi dei sopra richiamati artt. 2446 e 2447 del Codice Civile.

4.8 Delibere-quadro

- a) Sono ammesse delibere-quadro per il compimento da parte della Società o di società da essa controllate di serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate individuate dal Consiglio di Amministrazione (le **“OPC Omogenee”**).
- b) Nel caso in cui la Società preveda di porre in essere, durante un determinato periodo di tempo non superiore ad un anno, una serie di OPC Omogenee, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare un’unica delibera-quadro, con efficacia non superiore ad un anno, avente ad oggetto tutte le OPC Omogenee da realizzarsi durante il periodo di efficacia della delibera-quadro. La delibera-quadro dovrà specificare il prevedibile ammontare massimo (l’**“Ammontare Massimo”**) delle OPC Omogenee da realizzare nel periodo di efficacia della stessa e dovrà motivare le condizioni previste per la realizzazione di tali OPC Omogenee.
- c) Nel caso in cui l’Ammontare Massimo risulti superiore ad una qualsiasi delle applicabili soglie di rilevanza individuate ai sensi della definizione di **“OPC di Maggiore Rilevanza”** la Società:
 - approverà la delibera-quadro secondo la procedura indicata nell’articolo 4.4(a); e
 - pubblicherà un unico documento informativo ai sensi dell’ultimo paragrafo dell’articolo 4.4(a).
- d) Nel caso in cui l’Ammontare Massimo, calcolato secondo quanto previsto dal paragrafo (c) che precede, risulti inferiore a tutte le applicabili soglie di rilevanza individuate ai sensi della definizione di **“OPC di Maggiore Rilevanza”**, il Consiglio di Amministrazione approverà la delibera-quadro secondo la procedura indicata all’articolo 4.4(b) della presente Procedura OPC.
- e) Alle singole OPC Omogenee oggetto di una delibera-quadro non si applicheranno le procedure previste all’articolo 4.4 della presente Procedura.
- f) Gli organi societari competenti per l’esecuzione delle OPC Omogenee oggetto di una delibera-quadro forniranno al Consiglio di Amministrazione una completa informativa, almeno trimestrale, sull’attuazione della delibera-quadro stessa.

5. OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA SOCIETÀ

Le disposizioni contenute nei seguenti paragrafi riportano, con finalità esclusivamente informative e prive del carattere di esaustività, una sintesi dei principali obblighi informativi che la Società è tenuta a rispettare ai sensi del Regolamento Consob, al quale si rinvia per ulteriori informazioni in merito.

5.1 Obbligo generale di trasparenza

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 7 del Regolamento Consob, la Procedura OPC e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito internet della Società, fermo l’obbligo di pubblicità, anche

mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'articolo 2391-bis del Codice Civile.

5.2 OPC di Maggiore Rilevanza e/o oggetto di cumulo

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, commi da 1 a 7 del Regolamento Consob, per (i) ciascuna OPC di Maggiore Rilevanza, nonché per (ii) più operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che cumulativamente superino gli Indici di Rilevanza indicati nel precedente articolo 2, la Società è tenuta a redigere un documento informativo specifico mettendolo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità di cui al Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, entro 7 giorni o 15 giorni in caso di cumulo:

- i. dall'approvazione dell'operazione ovvero della proposta da sottoporre all'assemblea, nel caso di operazioni di competenza assembleare;
- ii. dalla conclusione del contratto, anche preliminare, nel caso in cui l'organo competente abbia deliberato di presentare una proposta contrattuale.

Il documento informativo è redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob e contiene almeno le informazioni ivi indicate. Il documento informativo riporta in allegato gli eventuali pareri del Comitato e quelli degli esperti indipendenti nel caso in cui la Società non decida di pubblicarli sul proprio sito internet, entro il medesimo termine.

Contestualmente alla diffusione al pubblico la Società trasmette alla Consob il documento informativo e i pareri mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-septies, comma 3, del Regolamento Emittenti.

Qualora, in relazione ad una OPC di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dall'Allegato 4 del Regolamento Consob e dai medesimi articoli 70 e 71. In tal caso il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Laddove siano pubblicati documenti separati la Società può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

5.3 OPC di Minore Rilevanza

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, nel caso di OPC di Minore Rilevanza approvate in presenza di un parere negativo del Comitato la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità di cui al Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento informativo trimestrale contenente:

- l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento nonostante il parere negativo sopra indicato;
- l'indicazione delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere negativo.

Nello stesso termine il parere negativo è messo a disposizione del pubblico, allegandolo al documento informativo, ovvero mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

5.4 Informazione periodica

In base alle previsioni dell'articolo 5, comma 8 del Regolamento Consob, la Società fornisce informazione nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, ai sensi dell'articolo 154-ter del TUF:

- a) sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b) sulle altre eventuali singole operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, comma 2, del Codice Civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle OPC descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento².

L'informazione sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

Inoltre, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, in aggiunta alle informazioni sopra indicate, è fornita indicazione delle OPC soggette agli obblighi informativi indicati nell'articolo 5, comma 8 del Regolamento Consob, concluse avvalendosi dell'esenzione prevista per le OPC Ordinarie.

5.5 Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico

Ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Consob, qualora una OPC sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- i. l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- ii. la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- iii. se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo;
- iv. la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione;
- v. l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario di amministratori o consiglieri indipendenti.

² Ai sensi della Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 il perimetro rilevante della correlazione è definito, con riferimento alle informazioni di cui alle lettere b) e c) mediante rinvio alla nozione stabilita nei principi contabili internazionali. La lettera a), invece, fa riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob.

6. SISTEMI DI SEGNALAZIONE E GARANZIA

È fatto obbligo a ciascun destinatario del presente documento segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento che nel corso del normale svolgimento delle proprie attività sia ritenuto illegittimo o illecito, nonché condotte non conformi con quanto stabilito da normative esterne ed interne (es. contratto, codice etico, modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, policy, ed altre normative vigenti).

7. RESPONSABILI

Fermo restando quanto indicato nel paragrafo successivo, il Consiglio di Amministrazione di GHC è il principale responsabile della corretta applicazione della presente Procedura OPC.

Il Collegio Sindacale di GHC vigila:

(i) sulla conformità della presente Procedura ai principi indicati nel Regolamento Consob; e

(ii) sulla osservanza e corretta applicazione della presente Procedura

e ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'articolo 2429, comma 2, del Codice Civile ovvero dell'articolo 153 del TUF.